AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

n. II, anno 2021
settembre 2021
19,00 €

giuridica.net

MASSIMARIO REGIONALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

VOL. II

UN ANNO DI GIURISPRUDENZA VENETA

MASSIMARIO REGIONALE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

VOL.II

UN ANNO DI GIURISPRUDENZA VENETA

AIAF
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

giuridica.net

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2021 Giuridica.net s.r.l.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net.

AIAF - Veneto

contatti
Lungadige Sammicheli, 3
37129 Verona
telefono 045-8002815

distribuzione
Invio tramite newsletter

comitato scientifico aiaf - veneto
Sabrina De Santi
Francesca Borin
Tancredi Tomezzoli
Antonia Caldart
Valentina Mazzucco
Barbara Berto
Matteo Giorgi
Enrica Zenato
Laura Oboe
Federico Montagna
Cristina Tropepi
Marcella Tabacchi
Valentina Bertocco
Lorella Marrone
Lara Sereno
Chiara Cattaneo
Chiara Castellani
Nicoletta Capone
Lucio Squillace

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Foto in copertina per gentile concessione di Giuliano Piccolo.

editrice
Giuridica.net s.r.l.
Via Santa Teresa 47
37135 Verona

indirizzo internet
www.giuridica.net
www.iltuoforo.net

direttore responsabile
Gelsomina Festa

redazione
Emanuele Secco

realizzazione grafica
Emanuele Secco

Seguici anche su

Sempre aggiornato, condividi il tuo pensiero

Sommario

Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse.

Indice analitico XI

Editoriale I

SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO

dott.ri Vicario, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 326/2020, 06/05/2020	7
dott.ri Di Francesco, Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 396/2018, 04/06/2020	11
dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 225/2020, 13/08/2020	17
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1045/2020, 26/06/2020	21
dott.ri Bruni, Quota	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1395/2019, 27/06/2019	27

SEPARAZIONE – ADDEBITO

dott.ri Franzoso, Salmaso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1586/2019, 05/07/2019	35
dott.ri Bruni, Quota	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1395/2019, 27/06/2019	42
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2676/2019, 30/12/2019	47
dott.ri Doro, Paolini	Tribunale di Venezia, sentenza n. 2735/2019, 10/12/2019	54
dott.ri D'Amico Fiorani	Tribunale di Verona, sentenza n. 2775/2019, 10/12/2019	59
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 618/2020, 17/03/2020	63
dott. Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 327/2020, 06/05/2020	70
dott.ri Di Francesco, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 125/2020, 20/02/2020	76
dott.ri Guerra, Rossato	Tribunale di Padova, sentenza n. 1138/2020, 29/08/2020	83

dott.ri D'Amico, Fiorani Tribunale di Verona, sentenza n. 1574/2020, 14/10/2020 **90**

dott. Caparelli Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1450/2020, 10/09/2020 **94**

SEPARAZIONE – QUESTIONI PATRIMONIALI

dott. Benazzi Tribunale di Verona, sentenza n. 832/2020, 09/06/2020 **105**

dott.ri Bellano, Cicognani Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 5576/2019, 10/12/2019 **110**

SEPARAZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO ENDO-FAMILIARE

dott. Cabianca Tribunale di Venezia, sentenza n. 56/2020, 14/10/2020 **117**

dott.ri Caparelli, Sollazzo Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1046/2020, 26/06/2020 **124**

SEPARAZIONE – RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI

dott.ri D'Amico, Marzocca Tribunale di Verona, sentenza n. 748/2020, 16/05/2020 **139**

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – ASSEGNO DIVORZILE

dott. Giacomelli Tribunale di Belluno, sentenza n. 503/2019, 05/12/2019 **147**

dott.ri Campagnolo, Coltro Corte d'Appello di Venezia, decreto del 17/10/2019 **154**

dott. Sanfratello Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 5342/2019, 26/11/2019 **157**

dott.ri Caparelli, Poi Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2450/2019, 14/11/2019 **161**

dott.ri Cicognani, Coltro Corte d'Appello di Venezia, decreto n. 920/2020, 19/02/2020 **167**

dott.ri D'Amico, Nappi Quitiliano Tribunale di Verona, sentenza n. 179/2020, 28/01/2020 **170**

dott.ri Caparelli, Sollazzo Tribunale di Vicenza, sentenza n. 388/2020, 20/02/2020 **174**

dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 613/2020, 11/05/2020	**181**
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 846/2020, 05/05/2020	**189**
dott.ri Guerra, Rubbis	Tribunale di Padova, sentenza n. 931/2020, 24/06/2020	**198**
dott. Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 175/2020, 25/03/2020	**204**
dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 1256/2020, 17/08/2020	**209**
dott.ri D'Amico, Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 1540/2020, 12/10/2020	**216**
dott. Di Francesco	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 606/2020, 18/08/2020	**221**
dott. Sandini	Tribunale di Belluno, sentenza n. 32/2020, 13/02/2020	**226**
dott.ri Ronzani, Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 868/2020, 25/06/2020	**233**
dott.ri Ronzani	Tribunale di Treviso, sentenza n. 822/2020, 17/06/2020	**239**
dott. Guerra, Termini	Tribunale di Padova, decreto n. 7852/2019, 09/09/2019	**244**
dott. Magaraggia, Bartolotti	Tribunale di Verona, decreto n. 5400/2020, 07/08/2020	**247**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE

dott.ri Giacomelli, Velo	Tribunale di Belluno, sentenza n. 16/2020, 30/01/2020	**255**
dott. Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 327/2020, 06/05/2020	**260**
dott. D'Amico	Tribunale di Verona, decreto del 27/03/2020	**266**
dott.ri D'Amico, Marzocca	Tribunale di Verona, sentenza n. 198/2020, 30/01/2020	**269**
dott.ri D'Amico, Ghermandi	Tribunale di Verona, sentenza n. 803/2020, 28/05/2020	**273**
dott. Di Francesco	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 457/2020, 30/06/2020	**281**
dott.ri Simone, Perilongo	Tribunale di Venezia, sentenza n. 881/2020, 08/06/2020	**287**
dott. Sandini	Tribunale di Belluno, sentenza n. 74/2020, 24/02/2020	**296**

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
OBBLIGO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE

dott. Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 285/2020, 12/02/2020	303
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 2663/2019, 30/12/2019	308
dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1045/2020, 26/06/2020	313
dott.ri D'Amico, Bartolotti	Tribunale di Verona, sentenza n. 1173/2020, 29/07/2020	319
dott. Cabianca	Tribunale di Venezia, ordinanza del 24/11/2020	325
dott. Travìa	Tribunale di Belluno, sentenza n. 46/2019, 28/06/2019	327
dott. D'Amico	Tribunale di Verona, decreto del 17/11/2020	331

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

dott.ri Caparelli, Sollazzo	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1660/2020, 13/10/2020	337

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
ADOZIONE E AFFIDO EXTRA-FAMILIARE

dott.ri D'Amico, Abbate	Tribunale di Verona, sentenza n. 2558/2019, 19/11/2019	351
dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 106/2020, 27/04/2020	359
dott.ri Rigoni, Campagnolo	Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 12/2020, 25/09/2020	366
dott.ri Rigoni, Coltro	Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 09/2020, 11/06/2020	371

AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
FIGLI MAGGIORENNI

dott.ri Di Francesco, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 813/2019, 04/12/2019	377
dott. D'Amico	Tribunale di Verona, decreto n. 2211/2020, 23/02/2020	382
dott.ri Di Francesco, Abiuso	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 169/2020, 13/03/2020	384
dott.ri Franzoso, Salmaso	Tribunale di Venezia, sentenza n. 1586/2019, 05/07/2019	390
dott.ri Ronzani, Civiero	Tribunale di Treviso, sentenza n. 868/2020, 25/06/2020	397
dott. Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 519/2020, 06/08/2020	403
dott. Sandini	Tribunale di Belluno, sentenza n. 32/2020, 13/02/2020	407

MISURE DI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

dott. Giacomelli	Tribunale di Belluno, sentenza n. 558/2019, 30/12/2019	417
dott. D'Addio	Tribunale di Belluno, sentenza n. 92/2020, 02/04/2020	420

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA

dott. Amedoro	Tribunale di Vicenza, sentenza del 03/04/2019	425
dott. Garbo	Tribunale di Vicenza, sentenza del 02/09/2019	426

QUESTIONI PROCESSUALI

dott. Di Francesco, Vicario	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 309/2020, 04/05/2020	429
dott.ri Simone, Barison	Tribunale di Venezia, sentenza n. 46/2020, 13/01/2020	436
dott. Simone	Tribunale di Venezia, sentenza n. 884/2020, 08/06/2020	445
dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 846/2020, 05/05/2020	449

dott. Caparelli	Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1450/2020, 10/09/2020	458
dott.ri D'Amico, Nappi Quintiliano	Tribunale di Verona, sentenza n. 1667/2020, 27/10/2020	466
dott.ri Bruni, Filippone	Tribunale di Venezia, sentenza n. 2174/2019, 15/10/2019	471

CONTEMPORANEA PENDENZA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

dott. Di Francesco	Tribunale di Rovigo, sentenza n. 450/2020, 26/06/2020	483
dott.ri Guerra, Rossato	Tribunale di Padova, sentenza n. 1138/2020, 29/07/2020	489

DELLO STATO DI FIGLIO

dott. Sandini	Tribunale di Belluno, sentenza n. 74/2020, 22/02/2020	499
dott.ri Simone, Zeminian	Tribunale di Venezia, sentenza n. 2338/2019, 06/11/2019	504

CONVIVENZA MORE UXORIO

dott. D'Addio	Tribunale di Belluno, decreto n. 4479/2019, 06/11/2019	511
dott.ri Giacomelli, Velo	Tribunale di Belluno, ordinanza del 07/02/2020	514
dott. Rossato	Tribunale di Padova, decreto del 27/07/2020	517

Indice Analitico
per argomento

Fare click sul numero di pagina per consultare massima e sentenza di interesse.

abbandono della casa familiare 45, 54, 70, 83, 90
addebito 32, 42, 47, 54, 59, 63, 70, 76, 83, 90, 94, 105
adozione 366, 371
affidamento condiviso 273, 287
affidamento esclusivo 260, 281
affidamento etero-familiare 351, 359, 366
affidamento super-esclusivo 255, 269, 296, 319
amministrazione di sostegno 417, 420
apprendistato 397
ascendenti 303
assegnazione 337
assegno di divorzio 147, 154, 157, 161, 167, 170, 174, 181, 189, 198, 204, 209, 216, 221, 226, 233, 239, 244, 247
assegno di mantenimento 7, 11, 17, 21, 27, 147, 189, 209, 221
assegno di natalità 327
autosufficienza economica 377, 390, 397
cognome 504
condanna alle spese 466
connessione 429, 449
consulenza tecnica 458, 466
contemporanea pendenza 483, 489
contributo 170, 174, 181, 204
convivenza more uxorio 11, 161, 511, 514
Covid-19 266, 325
decadenza 471
decreto inaudita altera parte 517
diritto di visita 266, 287, 308
disoccupazione 308, 313
disparità reddituale 174, 239
dovere di lealtà processuale 466
durata del matrimonio 17, 170, 181, 204, 239
espressioni offensive o sconvenienti 458
età del richiedente 17
fondo patrimoniale 110
forfettizzazione 319
funzione assistenziale 147, 226, 233, 239
funzione perequativa 198
inammissibilità 27, 124, 429, 445, 449

inidoneità genitoriale 255, 260, 351
interdizione 417, 420
interesse del minore 366
irreperibilità del genitore 269
legittimazione 382, 403
mancata esecuzione di un provvedimento del giudice 426
mantenimento del figlio maggiorenne 377, 382, 384, 390, 397, 403, 407
nesso di causalità 47, 76
nullità 458
obbligazione naturale 105
obbligo di mantenimento dei figli 303, 308, 313, 331
obbligo di mantenimento del figlio 499
onere della prova 7, 47, 70, 83, 139, 216, 390
ordini di protezione 517
precisazione delle conclusioni 94
reddito di cittadinanza 167
relazione extraconiugale 76
restituzione 105
revisione 244, 247, 325, 407
revoca 337, 359, 377, 384
riconciliazione 139
rimborso 499
rinuncia alla domanda 471
rinuncia unilaterale 445
risarcimento 21, 117, 124
spese di lite 436
spese straordinarie 319
tenore di vita 7, 189
trasferimento all'estero 244, 273, 296
tutela possessoria 511, 514
una tantum 154
violazione degli obblighi di assistenza familiare 425
violenza 35, 42, 59, 63

Presentazione

Aiaf sezione veneto in collaborazione con Giuridica.net presenta la seconda edizione del Massimario della Giurisprudenza Veneta in materia di diritto di famiglia.

Il volume, in formato e-book, diviso per aree tematiche, raccoglie massime e testo integrale delle sentenze più significative dei sette Tribunali del Veneto e della Corte d'Appello di Venezia, pubblicate sul sito AIAF Veneto nel corso del 2020.

L'auspicio è che questo strumento divenga una guida preziosa per noi operatori del diritto di famiglia, chiamati a confrontare le istanze, le aspettative e i bisogni dei nostri clienti, che affrontano un percorso separativo, con la realtà giurisprudenziale del Tribunale ove si svolge il giudizio.

Si ringraziano tutti gli avvocati che, che con passione e spirito di servizio, hanno reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto, estrapolando i provvedimenti dalla banca dati iltuoforo.net e massimandoli.

Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Belluno,
1 giugno 2021

Presidente Aiaf Veneto
Sabrina De Santi

Il Presidente d'Onore
Alessandro Sartori

«Ho compreso, infine, che nel mezzo dell'inverno
vi era in me un'invincibile estate.»

Albert Camus, *L'estate*, 1954

SEPARAZIONE

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 326/2020 del 06/05/2020

dott.ri Vicario, Abiuso

Va negato l'assegno di mantenimento al coniuge che dimostri di avere redditi propri e non abbia dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – TENORE DI VITA – ONERE DELLA PROVA
(ART. 156 C.C.)

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.c., consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. L'onere di dare prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento spetta a chi formuli la relativa domanda.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie, 81enne, nei confronti del marito, sostenendo che la stessa avesse dimostrato di avere un'adeguata autonomia economica. La signora in particolare percepiva una pensione pari a circa 900,00 euro mensili, viveva nella casa coniugale donatale dal marito e non aveva dimostrato né allegato circostanze specifiche volte a provare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e le circostanze ostative a mantenerlo.]

Conforme: Cass. civ. n. 14840/2006

Massima a cura dell'avv. *Enrica Zenato*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Paola Di Francesco – Presidente
dott.ssa Barbara Vicario – Giudice relatore
dott.ssa Federica Abiuso – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 644/2016 R.G. promossa

P. N. rappresentato e difeso dall'avv. F. M., elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Via XX n. 8 Rovigo, giusta mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

C. I. R., rappresentata e difesa dall'avv. C. B. e dall'avv. S. B., elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in P. zza XX n. 177 Badia Polesine (RO), giusta procura a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE

Oggetto: separazione personale dei coniugi

CONCLUSIONI

Parte ricorrente 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi P. N. e C. I. R.; 2) Ordinarsi trascrizioni e annotazioni come per legge presso il competente Ufficio di Stato civile; 3) Rigettarsi ogni pretesa di carattere economico di C. I. R.;
4) Refuse spese ed onorari di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.

Per parte resistente 1) in via Istruttoria ammettersi le prove richieste con memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c. datata 05.05.2017; nel merito 2) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi I. R. C. e N. P.; 3) disporsi a carico del signor N. P. l'obbligo di corrispondere a favore della signora I. R. C. l'assegno di 500,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, salva la diversa somma che verrà ritenuta equa; 4) vittoria di spese onorari.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3.3.2016 P. N. adiva il tribunale di Rovigo per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge C. I. R., con la quale aveva contratto matrimonio a Rovigo il 24.09.1972. Esponeva che dall'unione coniugale era nato il figlio R., maggiorenne ed autosufficiente economicamente, e che il rapporto coniugale si era incrinato a causa di contrasti tra i coniugi che avevano reso intollerabile la convivenza tanto che già dal 2009 essi vivevano di fatto separati, il ricorrente in B. XX e la resistente nella casa coniugale; che entrambi erano ex dipendenti pubblici ora pensionati e dunque economicamente autosufficienti.
Chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione, ma esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa del comportamento del marito che dal 2004 si era progressivamente disinteressato di lei stabilendosi altrove per accudire persone anziane che, alla loro morte, gli avevano lasciato proprietà immobiliari e che la stessa non aveva più ricevuto collaborazione da parte del marito neppure nel 2009, quando aveva dovuto subire un intervento chirurgico al cuore, e che pur vivendo nella casa coniugale di proprietà vi era una disparità di mezzi tra i coniugi godendo il marito di un trattamento pensionistico più favorevole.
Chiedeva, pertanto, la separazione e l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. di euro 500. All'udienza presidenziale del 20 settembre 2016 il presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli

adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.. Espletata la successiva fase istruttoria, all'udienza del 9-07-2019 il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Preliminarmente, deve essere dichiarato tardivo il deposito in data 9.10.2019 della comparsa conclusionale di parte resistente in quanto avvenuto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 190 c.p.c. (Cass. 13 gennaio 2006 n. 509). Infatti, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 9 luglio 2019, sicché il termine per il deposito delle conclusionali andava a scadere (tenuto conto della sospensione feriale dei termini) il giorno 8.10.2019.
sulla domanda di separazione L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano la crisi del rapporto coniugale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto da molto tempo cessata La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.. In assenza di domanda di addebito della separazione è superflua l'ammissione dei capitoli di prova sub 1, 2, 3 e 4 della memoria istruttoria depositata il 5.5.2017 dalla resistente vertenti, peraltro, su circostanze articolate in modo generico.
Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c. In ordine alla domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti. (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). L'onere di dare prova della sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento spetta a chi formuli la relativa domanda.
Nel caso di specie, la C. ha 81 anni, è pensionata, percepisce un rateo di euro 901, 67; dall'unico cedolino prodotto relativo al mese di settembre 2016 risulta un prestito convenzionato per ex dipendenti pubblici di euro 180 mensili (scadenza luglio 2023). Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi che documentano i seguenti redditi annui netti: euro 14.000 anno di imposta 2013; euro 14.100 anno di imposta 2014 ed euro 14.170 anno di imposta 2015. Vive nella casa coniugale di cui è divenuta proprietaria esclusiva a seguito di atto di donazione del marito del 28.10.2009. Il P., che ha 77 anni, ha dichiarato di percepire una pensione di circa 1000 euro netti; ha prodotto la dichiarazione dei redditi da cui si ricavano i seguenti redditi annui netti: euro 16.355 anno di imposta 2013; euro 15.426 anno di imposta 2014; euro 16.173 netti anno di imposta 2015. È proprietario dell'immobile in cui risiede sin dal 2009 pervenutogli a seguiti di successione ereditaria nel 2002 e di alcuni terreni per una superficie totale di 18, 75 - reddito dominicale euro 14, 54 e agrario di euro 10, 65 (doc. 8).
Nella situazione sopra descritta, ritiene il Tribunale che non vi siano le condizioni per riconoscere il diritto della C. di ricevere un assegno di mantenimento, considerato che l'immobile pervenuto al P. per successione nel 2002 è l'abitazione in cui egli vive sin dal 2009 (certificato residenza doc. 4) e tenuto conto del valore economico dell'attribuzione del diritto di proprietà esclusiva della Casa coniugale alla resistente.
Inoltre la C. ha dimostrato di avere adeguata autonomia economica, avendo vissuto separata dal marito sin dal 2009 senza avanzare alcuna pretesa in tal senso.
La resistente non ha allegato circostanze specifiche né ha articolato istanze istruttorie volte a provare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e le circostanze ostative a mantenerlo; non è stato provato in che termini lo stato di salute, anch'esso allegato in modo generico, abbia inciso in senso peggiorativo sul reddito essendo stato prodotto, tra l'altro, un solo certificato medico datato 11.5.2009 (doc. 5). Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda deve, pertanto, essere respinta.
In considerazione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della resistente,

tenuta a corrisponderle ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale di P. N. e C. I. R., unitisi in matrimonio a Rovigo il 24.09.1972;
- rigetta la domanda proposta da C. I. R., avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
- condanna C. I. R. al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, in favore dell'avv. F. M., dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Rovigo, 22 aprile 2020

Il giudice estensore
Barbara Vicario

Il Presidente
Paola Di Francesco

Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 396/2020 del 04/06/2020

dott.ri Di Francesco, Vicario

Può una nuova convivenza determinare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento in sede separativa?

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – CONVIVENZA MORE UXORIO
(ART. 156 C.C.)

Anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi *more uxorio* siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare. Resta ferma la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce *in melius* sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie, osservando che la stessa conviveva con il nuovo compagno quantomeno dal 2017 e che la relazione tra le parti aveva le caratteristiche inequivoche di stabilità. Tale circostanza si evinceva: dalle fotografie allegate alla relazione investigativa in atti; dalla dichiarazione dei redditi relativa all' anno di imposta 2017, da cui risultava la residenza della stessa a Genova presso l'abitazione del compagno; dagli accrediti eseguiti mediante bonifico dal nuovo compagno alla richiedente, che lasciavano desumere che la stessa ricevesse sostentamento dalla nuova unione di fatto.]

Conformi: Cass. civ. n. 32871/2018, Cass. civ. n. 16982/2018

Massima a cura dell'avv. *Enrica Zenato*

(di seguito, il testo integrale del provvedimento)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

riunito nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco – Presidente
dott.ssa Barbara Vicario – Giudice est.
dott.ssa Federica Abiuso – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al numero r.g. 3650/2015 promossa da:

F.A., rappresentato e difeso dall'avv. P.C. come da mandato a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

R. L., rappresentata e difesa dall'avv. B. T. come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Parte ricorrente: In via Istruttoria, ammettersi le prove testimoniali richieste in memoria ex art 183 VI co.C.p.c. n. 2; in denegata ipotesi ammettersi i capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con i testi ivi indicati opponendosi alle richieste avversarie come da memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 3, in quanto i relativi capitoli non sono generici e non vertono su circostanze documentali; si chiede ordinarsi altresì al Comune di Genova la produzione del certificato di residenza e stato famiglia della Signora R. L. atteso che la richiesta già effettuata, come documentalmente provato, non ha sortito effetto alcuno; Nel merito: Dichiararsi la separazione personale dei signori F. A. e L. R. con addebito della separazione alla signora L. R., condannando la stessa alla restituzione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal maggio 2017 per la causale di cui in narrativa; In denegata ipotesi dichiararsi la separazione personale dei F. A. e L. R. perla causale di cui in narrativa condannando la stessa alla restituzione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal maggio 2017;

Per la resistente Nel merito: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, sig.ra R. L. e sig. F. A., con addebito a carico del sig. F. A. e conseguenze di legge; - autorizzarsi i coniugi, sig.ra R. L. e sig. F. A., a vivere separati; - accertarsi il diritto della sig.ra R. L. a percepire, a far data dall'invito di adesione alla procedura di negoziazione assistita pervenuto al sig. F. il giorno 08.08.16, un assegno mensile di 1.000,00, di cui 500,00 a titolo di alimenti ex art. 438 c.c. e 500,00 a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c., oltre rivalutazione come per legge, e per l'effetto disporre l'obbligo a carico del sig. F. A. di corrispondere il predetto assegno entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla sig.ra R. L.. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15.12.2016, F. A. esponeva di aver contratto matrimonio con R. L. in data XX e che dall'unione non erano nati figli. Chiedeva la pronuncia della separazione dal coniuge con addebito alla moglie in quanto ritenuta responsabile della fine del matrimonio.
La resistente, nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status, ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'adozione di provvedimenti diversi rispetto a quelli invocati dal ricorrente, in merito alle condizioni della separazione.
In particolare, attribuiva la causa della crisi del rapporto matrimoniale ai comportamenti infedeli del marito posti in essere durante il matrimonio e fino all'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale avvenuto da circa due mesi prima del ricorso per separazione; deduceva, altresì, che il ricorrente in data 29.7.2016 aveva ritirato la delega che lei aveva

ad operare sul conto intestato al marito impedendole di provvedere al proprio sostentamento per cui formulava domanda di addebito e chiedeva un contributo alimentare di euro 500 e un contributo per il proprio mantenimento di euro 500 al mese.
All'udienza presidenziale del 3.5.2017 il ricorrente dichiarava di essersi allontanato dalla casa coniugale da circa due mesi per via della intollerabilità della convivenza con la moglie, di percepire un reddito mensile da lavoro in qualità di autotrasportatore pari ad euro 2000 e di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 350; la resistente dichiarava di aver interrotto la attività lavorativa di operatrice sociosanitaria dal 2012 a causa di problematiche di salute, essendo affetta da artrite reumatoide.
Con i provvedimenti presidenziali provvisori del 5.5.2017 veniva posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la moglie di euro 350, da corrispondere alla stessa entro i primi dieci giorni del mese.
Espletata la successiva fase istruttoria a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 10 settembre 2019 il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio per la decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. Sullo status Ricorrono i requisiti previsti dalla legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi: l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave situazione di contrasto e di conflittualità tra gli stessi, tale da rendere impensabile la ripresa della convivenza tra i due, di fatto già cessata dal 2016. È pacifico, inoltre, che la R. sin dal 2017 ha iniziato una nuova stabile convivenza trasferendosi a vivere a Genova presso la residenza dell'attuale compagno.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.

SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

In ordine alle domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti, le stesse sono da rigettarsi.
Giova rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, imputando alla medesima un atteggiamento di disinteresse nei confronti dello stesso, nonché la violazione del dovere di fedeltà. Il ricorrente, in particolare, ha esposto che la R. avrebbe intrattenuto la relazione extraconiugale con D. P., ancora prima che venisse dato corso al procedimento di separazione e ha prodotto dei messaggi del profilo facebook della R., per dimostrare che la conoscenza tra i due era antecedente alla separazione (doc. 13). Anche la resistente ha chiesto l'addebito della separazione nei confronti del marito, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., deducendo che la crisi matrimoniale aveva trovato unica causa nel comportamento infedele del F. già durante la convivenza matrimoniale; la stessa ha prodotto uno scambio di messaggi tra il marito e tale D. S. dall'inequivocabile tenore non amicale da cui si evince l'intenzione e la volontà dei due di intrattenere un rapporto di natura sessuale e amorosa (doc. 15).
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, giova rammentare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di discostarsi, che l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenti una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale

tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. nn. 13747/2003, 7859/2000; Cass. n. 917 del 2017). La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017). Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923 del 2018). sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, in primo luogo, non può ritenersi provato che la resistente sia venuta meno, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del marito e ai doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia giacché il ricorrente non ha fornito elementi chiari, precisi e dettagliati per ritenere che la moglie avesse violato tali obblighi e, nell'ambito delle richieste istruttorie, le circostanze addotte a sostegno della domanda di addebito sono state formulate in maniera generica e dunque inidonee a fornire riscontro a quanto dedotto dal F.. Del pari non può ritenersi provato che il F. abbia privato la moglie dei mezzi per vivere, giacché il ritiro della delega a che la stessa operasse sul conto intestato al marito, si colloca in un arco temporale (26.07.2016) di poco antecedente alla cessazione della convivenza tra i coniugi, sicché tale circostanza non può ritenersi causa della rottura del vincolo coniugale. Tra l'altro vi è evidenza documentale del fatto che il F. faceva fronte al pagamento delle utenze domestiche per l'abitazione familiare, rimasta nella disponibilità della moglie, e al pagamento della utenza telefonica intestata alla R..

Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, se vi è evidenza documentale del fatto che il ricorrente scambiasse messaggi che denotano l'esistenza di un rapporto di intimità anche sessuale con tale D. S., e che tali messaggi, seppur privi di data, verosimilmente sono da ricondursi al periodo matrimoniale (tra i vari, lui scrive: "io mi fa molto piacere vederti ma io sono anche sposato ma non vorrei perdere la tua amicizia (...) il mio è amore e non solo sesso con te (....) mi mandi una tua foto che vorrei metterla nel salva schermo" E lei risponde "si cosi tua moglie mi ammazza"), tuttavia non è stata fornita la prova che la violazione del dovere di fedeltà sia stata conclamata e abbia assunto una connotazione infamante nei confronti della R. e, soprattutto, che sia stata la sola causa della rottura dell'Unione coniugale, ove si consideri che "l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale" (cfr. Cass. n. 2740/2008). Tra l'altro, parte resistente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie non ammesse dal giudice istruttore, per cui le stesse sono da ritenersi rinunciate (cfr Cass., 10748/2012; Cass., 19352/2017). Del pari, non vi è prova che il rapporto sentimentale tra la R. e P. D., sfociato in una convivenza nel 2017, fosse intercorsa in epoca precedente alla separazione, e in ogni caso trattasi di circostanza che non è sufficiente a fondare la domanda di addebito in quanto non è emerso che tale relazione sia stata causa determinante della fine del matrimonio, non potendosi tralasciarsi di considerare che il comportamento del F., benché nel caso di specie non possa assurgere di per sé a unica causa della crisi del rapporto coniugale come sopra evidenziato, del tutto verosimilmente ha inciso sulla solidità del rapporto di vincolo coniugale. Quanto alle reiterate istanze istruttorie di parte ricorrente, il Collegio conferma le valutazioni espresse dal GI nell'ordinanza

del 22.01.2018 con la quale sono state dichiarate inammissibili e rigettate le prove orali. In particolare, alcune circostanze dedotte nei capitoli di prova attengono a fatti verificatesi in epoca antecedente al matrimonio e nulla avrebbero potuto apportare, sotto il profilo probatorio, alla valutazione del Tribunale circa la pronunzia di addebito della separazione in quanto sono relative più che a violazioni dei doveri coniugali nei termini richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, a questioni riguardanti diversità caratteriali tra i coniugi oltre che essere generiche e valutative. 1) Vero che nell'anno 2016, il sig. F. quando rientrava la sera dal lavoro doveva prepararsi da solo la cena perché la moglie usciva?; 2) Vero che quando la sig.ra R. usciva il sig. F. rimaneva all'oscuro dei luoghi da quest'ultima frequentati e dell'orario di rientro? 3) Vero che nell'anno 2016 durante i fine settimana la signora R. si trasferiva altrove e il sig. F. veniva lasciato solo?); altre circostanze, non sono attinenti al periodo di convivenza coniugale ma successive al deposito del ricorso per separazione, sono incontestate e documentali.
4) Vero che a febbraio 2017, per più volte, davanti all'abitazione coniugale in Badia Polesine era parcheggiata un'automobile targata Genova? 5) Vero che nei primi mesi dell'anno 2017 la sig.ra R. più volte ha affidato il proprio cane al sig. F. perché doveva allontanarsi da casa per alcuni giorni e quando tornava andava a riprenderselo presso l'abitazione della madre del sig. F. se quest'ultimo era al lavoro? 6) Vero che il sig. D. P. ad oggi si reca al lavoro utilizzando l'automobile F. Brava di proprietà della sig.ra R. L. come da documentazione fotografica che le si rammostra (allegato n. Il alla relazione A.)? 6) Vero che la Signora R. L. dall'autunno 2016 convive con il Sig. D. P. in Genova C. M. 58 int. 3 con il quale ha una relazione amorosa? 7) Vero che la Signora R. L. sbriga le faccende domestiche nell'abitazione nella quale convive con il sig. D. P.? 8) Vero che nella primavera 2016 la signora R. sul proprio profilo Facebook ha dichiarato di essere "impegnata" con P. D. apponendo cuori intorno alla parola NOI, giusta documentazione che le si rammostra doc.13 allegato alla relazione A.? 9) Vero che la sig.ra R. pubblica frasi d'Amore rivolte a P. D. e dette frasi sono ricambiate da P. D. giusta documentazione che le si rammostra doc.13 allegato alla relazione A.?). Le ulteriori richieste istruttorie, tra cui gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., aventi ad oggetto circostanze documentate o documentabili, sono state superate dalla non contestazione da parte della R. della circostanza che attualmente la stessa convive a Genova con D. P., come tra l'altro pacificamente risulta dalle fotografie allegate alla relazione investigativa in atti (doc. 8). Per tutte le ragioni suesposte, non emerge dunque la prova che la causa del fallimento dell'Unione sia ascrivibile alla esclusiva responsabilità del F. o della R., e pertanto le reciproche domande di addebito non possono essere accolte. Sul contributo al mantenimento della resistente La R. ha chiesto ai sensi dell'art. 156 c.c. l'attribuzione di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00, di cui 500,00 a titolo di alimenti ex art. 438 c.c. e 500,00 a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c.. La domanda deve essere rigettata.

Come noto, "in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica" (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 32871 del 19/12/2018 (Rv. 651937 - 01). Infatti, secondo i principi della s. corte, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedendo l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati (Cass., sent. n. 16982 del 2018). Nel caso di specie, non appare contestato che la R. conviva stabilmente a Genova con il nuovo compagno quanto meno dal 2017, il che assume carattere dirimente nel senso di escludere l'obbligo di mantenimento del coniuge sul presupposto della rottura tra la precedente fase di convivenza e la nuova unione di fatto.

Si evidenzia altresì che la relazione tra le parti, ha le caratteristiche inequivoche di stabilità, come si evince dalle fotografie allegate alla relazione investigativa in atti nonché dalla dichiarazione dei redditi della R. relativa all'anno di imposta 2017, da cui risulta la residenza della stessa a Genova presso l'abitazione del P.; e che la R. possa ricevere anche sostentamento dalla nuova unione di fatto si desume anche dagli accrediti eseguiti mediante bonifico alla R. dal P. di euro 600 in data 3.2.2017, di euro 1000 in data 23.3.2017 (doc. 13 fasc. resistente).
Inammissibile è la domanda della ricorrente avente ad oggetto la restituzione delle somme già versate a titolo di assegno di mantenimento, in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 353/1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione " o "forte", sicché esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c., soggette a riti diversi (cfr. Cassazione 20638/2004, 6660/2001, 266/2000, 11297/1998). Spese di lite In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa numero 3650/2016 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la separazione giudiziale dei coniugi F. A. e R. L., unitisi in matrimonio a Badia Polesine (RO) il 01.09.2007; - rigetta le domande di addebito della separazione proposte da entrambe le parti; - rigetta la domanda proposta dalla R. L., avente ad oggetto la domanda di attribuzione di assegno di mantenimento; - dichiara inammissibile la domanda di restituzione proposta da R. L.; - dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, 14 maggio 2020.

Il giudice est.
Barbara Vicario

Il Presidente
Paola Di Francesco

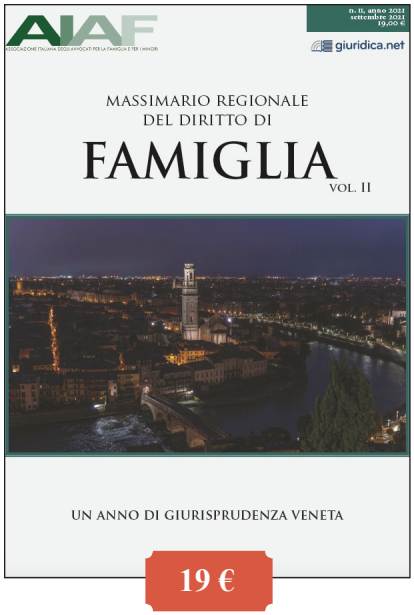

FAI CLICK SULLA COPERTINA
E ACCEDI ALLO SHOP DI GIURIDICA.NET

NON PERDERE QUESTO STRUMENTO DI FORMAZIONE E CONSULTAZIONE UNICO IN ITALIA